

**A.M.E.S. S.p.A.**

**AZIENDA MULTISERVIZI ECONOMICI E SOCIALI S.P.A.**

**Isola Nova del Tronchetto, 14**

**30135 Venezia**

**CAPITOLATO D’APPALTO**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI**

**SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE**

**D.Lgs. n. 81/08 S.M.I.**

**Sommario**

[Art. 1 Oggetto 3](#_Toc528147890)

[Art. 2 Durata 3](#_Toc528147891)

[Art. 3 Corrispettivo 3](#_Toc528147892)

[Art. 4 Prestazioni 3](#_Toc528147893)

[Art. 5 L’impresa Aggiudicataria 3](#_Toc528147894)

[Art. 6 Il Medico Competente 4](#_Toc528147895)

[Art. 7 Sorveglianza Sanitaria 5](#_Toc528147896)

[Art. 8 Consistenza dei lavoratori e luoghi di lavoro 6](#_Toc528147897)

[Art. 9 Obblighi delle parti 7](#_Toc528147898)

[Art.](#_Toc528147899) [[Art. 14 Clausola risolutiva espressa – Risoluzione del contratto 9](#_Toc528147899)](#_Toc528147903)

[[Art. 15 Modifiche 9](#_Toc528147899)](#_Toc528147904)

[[Art. 16 Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari 9](#_Toc528147899)](#_Toc528147905)

[10 Subappalto 7](#_Toc528147899)

[Art. 11 Obbligo di rispettare il codice etico, il codice di comportamento interno, gli ulteriori protocolli ex d. lgs. 231/2001, legge 190/2012 e manleva 7](#_Toc528147900)

[Art. 12 Riservatezza delle informazioni e trattamento dati 8](#_Toc528147901)

[Art. 13 - Garanzie 8](#_Toc528147902)

# Art. 1 Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “a” del D.Lgs. 81/2008) di A.M.E.S. S.p.A. e del servizio di medico competente, previste dal capo III Sez. V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tale appalto comprende inoltre tutte le prestazioni formative, informative, medico sanitarie (visite mediche preventive, periodiche e accertamenti integrativi), collaborative, organizzative, di prevenzione o di qualsiasi altra natura stabilite dalla normativa vigente nonché quelle connesse, così come previste dai successivi articoli del presente capitolato.

# Art. 2 Durata

Il presente affidamento ha durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto.

Qualora, tuttavia, alla scadenza contrattuale, AMES SpA non avesse ancora concluso le procedure per il nuovo affidamento del servizio, previa comunicazione da parte di A.M.E.S S.p.A., l’Impresa Aggiudicataria sarà tenuta a proseguire l'esecuzione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nell’attesa del subentro, a tutti gli effetti, del nuovo soggetto.

# Art. 3 Corrispettivo

Per l’incarico di cui trattasi l’importo massimo stimato per le due annualità è pari ad € 20.000,00 (ventimila euro).

L’importo sopra espresso ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite ai prezzi unitari offerti, senza alcun minimo garantito e senza che l’aggiudicatario abbia null’altro da pretendere.

A.M.E.S. S.p.A. si riserva di richiedere ulteriori prestazioni in caso di necessità fino a un massimo di 1/5 del valore netto del contratto.

# Art. 4 Prestazioni

Le prestazioni dovranno essere eseguite, a seguito di richiesta della scrivente, presso struttura sita obbligatoriamente all’interno del Comune di Venezia, facilmente accessibile con mezzi pubblici o privati, oppure nella Sede Amministrativa di AMES SpA, sita in Isola Nova del Tronchetto, 14, presso locale idoneo.

L’importo per ogni prestazione sarà stabilito dall’offerta della ditta aggiudicataria.

Nel presente capitolato sono considerate le visite, gli esami e le prestazioni sulla base dei fattori di rischio così come da attuali protocolli sanitari della società; tali protocolli sanitari saranno oggetto di ridefinizione con il medico competente della società aggiudicataria.

L’eventuale aumento o diminuzione del numero di dipendenti e ed il conseguente aumento o diminuzione del numero degli accertamenti, non comporta alcun adeguamento del costo delle prestazioni definitive in sede di offerta.

# Art. 5 L’impresa Aggiudicataria

L’I.A. (di seguito I.A.) presterà i servizi di cui sopra tramite personale medico, paramedico e impiegatizio, con la massima diligenza e piena efficienza secondo criteri di ragionevolezza e di alta professionalità secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., norme e leggi vigenti.

Successivamente alla sottoscrizione del contratto e del modulo relativo alle singole prestazioni necessarie per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi afferenti all’oggetto dell’Accordo, l’I.A. fornirà ad AMES SpA il nominativo del Medico Competente in possesso di tutti i titoli e requisiti richiesti, messo a disposizione per quanto in oggetto, con facoltà di indicare anche un secondo nominativo nel caso si dovesse presentare l’indisponibilità, anche momentanea, del Medico Competente nominato.

# Art. 6 Il Medico Competente

Il datore di lavoro nominerà il Medico Competente, in possesso dei titoli richiesti per l’incarico di cui all’art. 38 del D. Lgs. 81/08, che il soggetto aggiudicatario avrà indicato in sede di offerta secondo quanto prescritto dal presente Capitolato.

Il Medico Competente nominato dovrà assolvere a tutti i compiti derivanti dall’applicazione della normativa vigente:

1. Sorveglianza sanitaria:

* Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
* Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, che dovrà rispondere ai requisiti minimi previsti dal D.M. Salute 09/7/2012, alla buona prassi medica e nel rispetto del segreto professionale e di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 679/2016;
* Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, tutta la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy e con salvaguardia del segreto professionale;
* Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
* Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
* Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 e, tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, gli rilascia copia dell’esito della visita medica e della documentazione sanitaria;
* Collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi e nell’elaborazione del relativo documento, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori.
* Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

1. Obblighi del Medico Competente:

* Collabora con il Datore di Lavoro e il Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e individuazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione, anche ai fini della programmazione sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione della tutela ed integrità psicofisica dei lavoratori;
* Collabora alla scelta dei dispositivi di protezione individuale e delle strumentazioni di sicurezza;
* È tenuto a partecipare agli incontri richiesti dal Datore di Lavoro o dal RSPP su problematiche in materia di salute;
* Fornisce assistenza al RSPP per la relazione di tutte le procedure di sicurezza che si rendono necessarie;
* Formula i pareri scritti, su richiesta del datore di lavoro o del RSPP, su particolari questioni afferenti l'applicazione della normativa sulla sicurezza;
* Collabora alla elaborazione dell’annuale piano di informazione, formazione e addestramento;
* Collabora all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, definendo il contenuto della cassetta di primo soccorso in relazione alle attività lavorative;
* Partecipa a tutte le riunioni previste all’art. 35 D. Lgs. 81/08 indette dal datore di lavoro direttamente o tramite il RSPP. In occasione di tali riunioni presenta ai partecipanti una relazione sull’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e dei risultati anonimi collettivi derivanti dall’attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
* Visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all’anno o secondo il progetto di programmazione dei sopralluoghi. Il medico competente sarà sempre affiancato nei sopralluoghi da un addetto del SPP o da un lavoratore della sede interessata. Per ogni sopralluogo il Medico Competente redige e trasmette al RSPP, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale dove tra l’altro indica eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria e relative misure di prevenzione e protezione, per quanto di competenza. Tale verbale sarà trasmesso al Datore di Lavoro tramite il RSPP.
* Collabora con il Datore di Lavoro nella progettazione per valutazione del rischio stress lavoro–correlato e individuazione delle azioni di miglioramento;
* Collabora con il SPP nell’elaborazione e analisi dei dati sull’andamento del fenomeno infortunistico (relazione annuale complessiva e specifica per tipologia di lavoratori);
* Collabora con l’Organo di Vigilanza;
* Garantisce, su richiesta del Datore di Lavoro del RSPP, la propria presenza presso le sedi aziendali per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste dall’Organo di Vigilanza.

# Art. 7 Sorveglianza Sanitaria

L’Aggiudicatario dovrà puntualmente eseguire il protocollo di sorveglianza sanitaria e profilassi attualmente in essere, formulato in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisti relativamente ai rischi potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro. Il protocollo dovrà essere gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal fine, anche delle valutazione dei rischi, dei dati sugli infortuni e malattie professionali e di quanto concordato con il Datore di Lavoro in sede di riunione periodica di sicurezza.

Eventuali modifiche dei protocolli devono essere sottoposti, in sede di riunione periodica di sicurezza al datore di lavoro, al RSPP e ai RLS .

Nel caso in cui venisse proposto un protocollo sanitario contenente variazioni sostanziali rispetto a quello attuale, A.M.E.S. S.p.A. si riserva di risolvere il contratto ai fini di procedere ad un nuovo affidamento.

La sorveglianza sanitaria comprende:

* Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
* Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita nei protocolli sanitari e può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio.
* Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
* Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
* Visita medica preventiva in fase preassuntiva;
* Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato dal Medico Competente a seguito di visita medica, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Al Medico competente verranno consegnate formalmente le cartelle cliniche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, custodite dal medico competente dell’azienda aggiudicataria del precedente contratto.

L’aggiudicatario e il Medico Competente assumeranno la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy e provvederanno a nominare il personale incaricato di gestire le cartelle, qualora soggetto diverso dal Medico Competente, quale incaricato del trattamento.

# Art. 8 Consistenza dei lavoratori e luoghi di lavoro

L’organico considerato è costituito da circa 360 lavoratori.

In base alla valutazione dei rischi e all’analisi delle mansioni, attualmente la sorveglianza sanitaria periodica è effettuata in base ai protocolli sanitari in essere ed è prevista per le seguenti categorie di lavoratori:

• Collaboratori ai servizi di cucina;

• Esecutori scolastici;

• Farmacisti;

• Impiegati

Le sedi aziendali utilizzate come luoghi di lavoro sono dislocate su tutto il territorio comunale: Centro Storico – Isole e Terraferma come meglio dettagliato nell’allegato 1 - elenco luoghi di lavoro.

Il numero di dipendenti e di luoghi di lavoro di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo. Eventuali variazioni in aumento o diminuzione non incidono in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all’Aggiudicatario in base all’offerta presentata.

# Art. 9 Obblighi delle parti

L’I.A. si impegna a prestare i servizi di cui al contratto con la dovuta diligenza, in conformità ad ogni legge, regolamento applicabile in materia e nel rispetto delle disposizioni svolte secondo il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

L’I.A. dovrà dichiarare di essere dotata di un’adeguata polizza assicurativa RCT stipulata con primaria compagnia di assicurazione a copertura di rischi per eventuali danni che possano essere subiti da AMES SpA, ovvero da terzi in relazione allo svolgimento dei servizi di cui al presente accordo. A tale fine, in adempimento al D.P.R. 137/12 la stessa si obbliga a rendere noti, all’atto della sottoscrizione del contratto, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

AMES SpA si impegna a prestare all’I.A. la propria massima collaborazione per consentire l’espletamento dei servizi oggetto del presente Accordo e a corrispondere all’I.A. quanto pattuito per la prestazione del Servizio *de quo.*

# Art. 10 Subappalto

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del contratto, fatto salvo il disposto dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n.50/2016 e comunque sempreché all’atto dell’offerta, l’aggiudicatario:

indichi i servizi e le forniture o parte dei servizi o forniture che intende subappaltare entro il trenta per cento dell’importo complessivo del contratto;

comunichi la terna di subappaltatori ai quali si riserva la facoltà di affidare in subappalto;

dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

# Art. 11 Obbligo di rispettare il codice etico, il codice di comportamento interno, gli ulteriori protocolli ex d. lgs. 231/2001, legge 190/2012 e manleva

L’aggiudicataria si obbliga a rispettare, e a far rispettare ai propri collaboratori, il Codice Etico, il Codice di comportamento interno e gli ulteriori Protocolli previsti da AMES SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e della legge 190/2012 (cd. Compliance Program).

La violazione delle regole previste nei documenti sopra indicati e reperibili nel sito istituzionale [www.amesvenezia.it](http://www.amesvenezia.it/) rappresenta grave inadempimento contrattuale.

L’appaltatore si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza i casi di violazioni del Codice Etico e degli ulteriori Protocolli previsti nel Modello Organizzativo e di Gestione.

L’appaltatore si impegna altresì a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i casi di violazioni del Codice di comportamento interno e dei protocolli previsti nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione.

La ditta aggiudicataria manleva fin d’ora AMES SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico, Codice comportamentale e Protocolli da parte dell’I.A. medesima o dei suoi collaboratori.

L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che AMES , in ottemperanza alle prescrizioni di cui D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web ([www.amesvenezia.it](http://www.amesvenezia.it)), in un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.

# Art. 12 Riservatezza delle informazioni e trattamento dati

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito GDPR). Ai sensi e per gli effetti delle suddette normative, alla Società compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati si precisa che tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che AMES acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale di AMES ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.

Sono fatti espressamente salvi i trattamenti già consentiti dal Garante per la protezione dei dati personali, tramite autorizzazioni generali già pubblicate in G.U.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con AMES S.P.A., pre-contrattuale o contrattuale, al fine di:

svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi e di lavori;

coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale;

gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in affidamento, esecuzione del contratto);

eventuale fase contenziosa.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni. I dati detenuti da AMES potranno essere conosciuti: da personale interno limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno, da soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi, da soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi di verifica della conformità normativa di AMES (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: l’ANAC, Comune di Venezia, la Regione del Veneto, l’Organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, Ispettorato del lavoro, Spisal, ecc.), da soggetti che svolgono attività di verifica relativamente ai sistemi di gestione certificati applicati da AMES, da soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione del rapporto contrattuale, a personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in modo limitato a quanto strettamente necessario.

In alcun caso AMES comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.

# Art. 13 - Garanzie

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Affidatario dovrà prestare, prima della stipula del contratto o dell’avvio anticipato del servizio, una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale presunto.

Nel rispetto dei contenuti dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'importo della cauzione, calcolato nei termini di cui sopra, sarà ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EC 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente e dovrà avere validità per l’intera durata contrattuale.

Nel caso in cui AMES SpA debba valersi, in tutto od in parte, del deposito cauzionale per inadempimenti dell’ Affidatario, quest’ultimo sarà obbligato a reintegrare la cauzione prestata entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte della Società.

# Art. 14 Clausola risolutiva espressa – Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto per inadempimento, totale o parziale di una delle Parti alle obbligazioni assunte.

Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’Aggiudicatario, della comunicazione con cui A.M.E.S. S.p.A. dichiara che intende valersi della presente clausola:

* Inosservanza di norme in materia di lavoro;
* Inosservanza di norme in materia di sicurezza;
* Cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;
* Irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;

A.M.E.S. S.p.A. si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento, AMES procederà all’escussione della garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all’ammontare della cauzione.

In caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria l’appalto si risolve di diritto.

# Art. 15 Modifiche

Qualsiasi modifica del contratto potrà farsi concordato tra le Parti soltanto per atto scritto e sottoscritto.

In base all’art. 106 c. 1 del D.Lgs. 50/16, AMES si riserva la facoltà di integrare e/o modificare l’elenco delle prestazioni richieste in caso di sopravvenute esigenze organizzative.

# Art. 16 Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari

L’I.A. dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.; in particolare l’I.A. si impegna a trasmettere ad AMES SpA entro 7 giorni dall’accensione del conto dedicato al presente contratto, gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso.

L’I.A. si impegna a comunicare ad AMES SpA ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Art. 17 Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia insorta tra le parti relativamente al contratto, ivi incluse quelle attinenti la sua interpretazione e/o esecuzione ovvero l’interpretazione della presente clausola compromissoria dovranno essere risolte, per quanto possibile in via amichevole tra le parti.

Diversamente, la definizione delle stesse sarà demandata al giudice ordinario territorialmente competente.

In pendenza di giudizio le parti non saranno esonerate dagli obblighi previsti dal contratto.

Il Foro Competente sarà quello di Venezia.